



***Sintesi delle principali misure societarie e
procedimentali introdotte con il Decreto «Liquidità»***

STUDIO SIGNORI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Aprile 2020

Le principali misure societarie e procedurali

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

La norma prevista all'art. 4 del Decreto Liquidità mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Stante l'attuale quadro macroeconomico emergenziale, l'art. 5 del Decreto Liquidità dispone il **rinvio integrale al 1° settembre 2021** dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Il Decreto Liquidità all'art. 6 prevede la non applicazione delle disposizioni relative alla riduzione di capitale sociale per perdite e in particolare previste agli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 *ter* del codice civile.

Sostanzialmente il provvedimento mira ad evitare che la perdita del capitale, verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

Segue: Le principali misure societarie e procedurali

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

L'art. 7 del Decreto Liquidità mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Inoltre, si ricorda che, in deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con conseguente possibilità di approvare il bilancio 2019 entro tale termine.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

L'art. 8 del Decreto Liquidità risponde all'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rendendo opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento mediante la disapplicazione fino al 31 dicembre 2020 degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c..

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. L'art. 10 del Decreto Liquidità infatti opera una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n.347 (c.d. "Decreto Marzano"), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

In sostanza, essendo al momento ardua una valutazione obiettiva circa le cause dello stato di insolvenza, vengono introdotte misure temporanee ed eccezionali come l'improcedibilità dei ricorsi depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

L'improcedibilità dei ricorsi introdotta viene tuttavia esclusa nel caso in cui la domanda sia stata presentata dal pubblico ministero per evitare di favorire imprese che stanno mettendo in atto condotte dissipative, a danno dei creditori.

Segue: Le principali misure societarie e procedurali

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

L'art. 11 del Decreto Liquidità sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, il contenuto dell'art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n.9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020.

In sostanza, l'articolo 11 del Decreto Liquidità prevede la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a:

- Ø vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito emessi anteriormente al 9 aprile 2020;
- Ø ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

La sospensione opera sui seguenti termini:

- Ø per la presentazione al pagamento;
- Ø per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- Ø per il pagamento tardivo dell'assegno.

La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, fatta salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Sono inoltre sospese le seguenti trasmissioni:

- Ø alle Camere di Commercio dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile (ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione);
- Ø le informative al Prefetto;
- Ø eventuali segnalazioni già inviate alla centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate.

Segue: Le principali misure societarie e procedurali

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

L'articolo 36 del Decreto Liquidità fissa lo slittamento al giorno 11 maggio 2020 del termine riguardante:

- ∅ il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;
- ∅ la sospensione del decorso di tutti i termini procedurali;
- ∅ i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- ∅ i termini per la notifica del ricorso in primo grado nell'ambito della magistratura militare;
- ∅ i termini riguardanti le mediazioni, le negoziazioni assistite e i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

I nuovi termini di sospensione non trovano applicazione nei procedimenti penali i cui termini scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

In aggiunta, viene previsto un ulteriore periodo di sospensione per il processo amministrativo. In particolare, dal 16 aprile al 3 maggio, è stabilita la sospensione dei termini fissati per la notificazione dei ricorsi.

La nuova proroga del termine di sospensione si applica anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei Conti di cui all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Termine dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

L'art. 37 del Decreto Liquidità opera le seguenti proroghe al 15 maggio 2020:

- ∅ termini dei procedimenti amministrativi;
- ∅ efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

La nuova normativa Golden Power

La normativa Golden Power, introdotta in Italia con il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, si sostanzia in un diritto di veto che il Governo italiano può riservarsi su operazioni di acquisizione di quote azionarie parziali o complessive di aziende ritenute strategiche per l'economia nazionale.

Fino ad oggi i settori pattugliati sono stati sostanzialmente la difesa, la sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni. Tale perimetro si è di fatto esteso per effetto delle novità introdotte con il Decreto Cura Italia; infatti, con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l'ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica ,dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all'Unione Europea, per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.

Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell'interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo e controllate operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cyber security.

Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l'obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l'esercizio dei poteri speciali anche d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.

STUDIO SIGNORI

PROFESSIONISTI ASSOCIATI



GENEVA GROUP INTERNATIONAL
Independent Member

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 – 00196 ROMA
TEL +39 06.32.85.21 FAX +39 06.32.85.23.51
VIA LARGA 19 – 20123 MILANO
TEL +39 02. 58.31.69.18 FAX +39 02.58.43.85.05
P. IVA 06449701009

studiosignori@studiosignori.com – www.studiosignori.it

